

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

livello. I laureati di II livello che provengono dai gruppi Difesa e sicurezza, Medico e Ingegneria percepiscono anche retribuzioni mediane mensili più elevate (superiori a 1.600 euro).

I dati esposti sono significativi anche ai fini delle valutazioni delle politiche di formazione professionale nei processi formativi universitari.

Non sono mancate iniziative al riguardo negli ultimi anni con la sperimentazione degli *stage* e dei tirocini formativi, introdotti dal decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, che definiva ambiti e modalità applicative dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ("pacchetto Treu") e ne individuava la finalità nel "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Successive modifiche si sono avute con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge "Fornero") e con l'adozione delle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 da parte della Conferenza Stato-Regioni che hanno ulteriormente chiarito le diverse tipologie di tirocinio (tirocini curricolari e tirocini formativi e di orientamento).

Il tirocinio curricolare, inserito nel piano di studi ai sensi del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, è effettuato durante lo svolgimento degli studi (prima del loro completamento) ed è finalizzato ad integrare le conoscenze acquisite con la frequenza ai corsi universitari, mediante l'acquisizione di esperienze professionali. Può essere obbligatorio o facoltativo (secondo quanto determinato dal singolo corso di studio). Ad esso viene riconosciuto un numero di crediti formativi universitari (CFU) e la durata è regolata negli ordinamenti didattici degli Atenei.

Il tirocinio formativo o di orientamento è, invece, svolto dopo il conseguimento del titolo per completare la formazione dei laureati in senso professionale e in definitiva per agevolare le scelte professionali.

Entrambe le tipologie di tirocinio possono realizzarsi all'estero, nell'ambito dei programmi comunitari.

Il servizio di *stage* e tirocini, negli ultimi due anni accademici (di cui sono disponibili i dati a.a. 2012/2013 e a.a. 2013/2014), è stato attivato da 82 Atenei su 83 rispondenti al questionario della Rilevazione Nuclei.

TAVOLA 39

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI *STAGE* E TIROCINI

Area geografica	Dimensione ateneo			Totale
	Grande	Medio	Piccolo	
NORD	3	13	13	29
Nord-Est	1	7	2	10
Nord-Ovest	2	6	11	19
CENTRO	3	6	18	27
MEZZOGIORNO	4	9	13	26
Sud	2	6	12	20
Isole	2	3	1	6
Totale	10	28	44	82

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ANVUR

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

I tirocini curricolari e gli *stage* curricolari attivati dagli Atenei italiani nell'a.a. 2013/14 sono stati 279.590 così ripartiti in base alla tipologia di corso: lauree triennali (158.166), lauree magistrali (47.496) e lauree a ciclo unico (73.928).

TAVOLA 40

STAGE E TIROCINI ANNO 2013-2014

Area geografica	Triennale		Magistrale		Ciclo unico		Totale stage e tirocini	Totale iscritti	% stage e tirocini/iscritti
	Stage e tirocini	% stage e tirocini/iscritti	Stage e tirocini	% stage e tirocini/iscritti	Stage e tirocini	% stage e tirocini/iscritti			
NORD	81.280	11,8	25.815	3,7	33.437	4,8	140.532	690.586	20,35
Nord-Est	39.267	10,0	13.933	3,6	16587	4,2	69.787	391.964	17,80
Nord-Ovest	42.013	14,1	11.882	4,0	16850	5,6	70.745	298.622	23,69
CENTRO	41.282	9,5	11.107	2,6	21184	4,9	73.573	434.927	16,92
MEZZOGIORNO	35.601	6,3	10.561	1,9	19.304	3,4	65.466	569.400	11,50
Sud	20.081	5,0	6.274	1,6	4710	1,2	31.065	403.362	7,70
Isole	15.520	9,3	4.287	2,6	14594	8,8	34.401	166.038	20,72
Totale	158.163	9,3	47.483	2,8	73.925	4,4	279.571	1.694.913	16,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ANVUR

Gli *stage post lauream* sono, invece, un servizio di formazione offerto ai giovani che hanno ottenuto il titolo da non oltre 18 mesi. A livello nazionale per l'a.a. 2013-14 sono stati attivati complessivamente 15.689 *stage* rispetto ai 21.172 attivati nell'a.a. 2012-13. Quasi tutti gli *stage post lauream* vengono effettuati in Italia (94,4 per cento), pochissimi nei paesi europei (4,7 per cento) e solo l'1,3 per cento in paesi extra-europei.

TAVOLA 41

STAGE POST-LAUREAM

Ripartizione geografica	2012-13	2013-14
NORD	14.327	11.903
Nord-Est	8.711	7.633
Nord-Ovest	5.616	4.270
CENTRO	3.223	2.223
MEZZOGIORNO	3.622	1.560
Sud	2.691	991
Isole	931	569
Totale	21.172	15.686

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ANVUR

Al termine del tirocinio le Università hanno l'obbligo di far compilare i questionari di valutazione a cura dei soggetti coinvolti nei tirocini e *stage* stessi secondo degli schemi predefiniti. Dall'analisi a valle delle procedure dei Nuclei di Valutazione degli Atenei risulta che il 76,4 per cento degli Atenei dichiara di possedere un sistema di

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

valutazione *ex post*, che il 12,4 per cento lo possiede solo in parte e un restante 11,2 per cento dichiara di non possedere tale sistema di valutazione

Gli *stage* o tirocini possono rappresentare un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e spesso le Università organizzano giornate di "placement" rivolte sia ai laureandi che ai neo-laureati al fine di facilitare la difficile transizione dall'Università al lavoro.

Molte Università italiane forniscono il servizio di *job placement* a supporto degli studenti per quanto riguarda l'orientamento in uscita dal percorso universitario, per agevolare l'inizio della carriera professionale dei laureati e l'inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.

La presenza del servizio di *job placement* è presente nella quasi totalità delle Università italiane (97,9 per cento nell'a.a. 2013-14), tranne in quattro Atenei, che dichiarano di non averlo ancora attivato (1 Ateneo del Nord-Ovest, 1 Ateneo del Centro e 2 Atenei del Sud).

TAVOLA 42

PRESENZA SERVIZIO *JOB PLACEMENT*

Ripartizione geografica	Si	No	Totale
NORD	30	1	31
Nord-Est	11		11
Nord-Ovest	19	1	20
CENTRO	27	1	28
MEZZOGIORNO	29	2	31
Sud	23	2	25
Isole	6		6
Totale	86	4	90

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ANVUR

Il servizio è presente a livello centrale nella quasi totalità degli Atenei (96,7 per cento). La quasi totalità dei servizi per il *job placement* degli Atenei svolge attività di orientamento al lavoro (97,8 per cento).

PAGINA BIANCA

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Capitolo VII

GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli artt. 3 e 34 della Costituzione.

In materia di diritto allo studio, spetta alla competenza esclusiva dello Stato la definizione dei soli livelli essenziali di prestazione (LEP) che devono essere erogati dalle Università statali.

In attuazione della delega recata dalla legge n. 240 del 2010 è stato emanato il d.lgs. n. 68 del 2012, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle Università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università.

L'art. 3 del d.lgs. n. 68 del 2012 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

- lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
- le Regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
- le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
- le Università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di Università italiane e straniere.

L'art. 12, inoltre, attribuisce al MIUR il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intese per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse.

Tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento diritto allo studio, vi sono servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

L'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti da regioni, province autonome, Università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio.

REFERATO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

7.1. Le borse di studio

L'art. 7 del d.lgs. n. 68 del 2012 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all'assistenza sanitaria e alla borsa di studio.

Con riferimento alla borsa di studio, il d.lgs. n. 68 del 2012 stabilisce che la determinazione dell'importo *standard* – cui si provvede con decreto MIUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – tiene in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura.

In base all'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2012, la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che fissa con cadenza triennale l'importo della borsa di studio.

Con riguardo ai requisiti di merito, il d.lgs. n. 68 del 2012 stabilisce che essi sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.

Lo stato di attuazione del d.lgs. n. 68 del 2012 risulta ancora in ritardo atteso che è stata soltanto avviata la definizione dello schema di decreto ministeriale finalizzato a determinare i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, mentre non sono stati ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Le borse di studio e i prestiti d'onore sono ancora finanziati principalmente dallo Stato attraverso il Fondo Integrativo Statale – FIS, cui si aggiungono le risorse provenienti dalla tassa regionale per il DSU a carico della generalità degli studenti (esclusi i beneficiari delle borse di studio) e da fondi propri delle Regioni che raramente rispettano la quota prevista (40 per cento del Fondo integrativo statale) in attesa del decreto contenente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo statale.

In tale situazione, la legge di bilancio 2017 ha, da un lato, previsto un incremento del FIS (50 milioni) al fine di consolidare, a decorrere dal 2017, il livello di finanziamento raggiunto nel 2016 e ha, dall'altro, rinviato ad un nuovo decreto la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali allo scopo di consentire la ripartizione del FIS nelle more dell'emanazione del decreto di definizione dei LEP.

Sulla base delle informazioni acquisite in via istruttoria, nel corso del 2016 il MIUR ha istituito un apposito tavolo tecnico di concertazione con la presenza degli studenti, delle aziende per il diritto allo studio regionali, della CRUI, del MISE, con l'intento di procedere ad una stesura condivisa di tutti i decreti non ancora assunti in materia.

Le tavole che seguono espongono i dati nel periodo 2011-2015 relativi alle risorse disponibili per l'erogazione delle borse di studio nonché l'adeguatezza delle risorse rispetto alle effettive richieste delle Regioni nel 2015.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

TAVOLA 43

RISORSE DISPONIBILI PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

in milioni

Anno	Spesa regionale	Importo FIS	Importo complessivo	n. studenti idonei	n. studenti beneficiari	% di soddisfazione	n. studenti non soddisfatti
2011	334,4	98,6	433,0	176.353	131.263	74,43	45.090
2012	294,4	162,9	457,3	171.819	114.817	66,82	57.002
2013	313,8	149,2	463,0	171.304	136.621	79,75	34.683
2014	322,6	162,7	485,3	179.284	133.117	74,25	46.167
2015	336,7	162,0	498,7	188.612	139.370	73,89	49.242

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR

TAVOLA 44

GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI IDONEI

in milioni

Regioni	2015					
	Spese Regionali	Quota Fondo Integrativo	Riparto Fondo Integrativo 2015	N. studenti Idonei	N. studenti beneficiari	% soddisfazione
ABRUZZO	14,9	5,9	20,8	5.366	5.213	97,15
BASILICATA	2,7	1,3	4,1	1.438	1.438	100
CALABRIA	8,8	6,6	15,5	8.907	3.534	39,68
CAMPANIA	20,1	2,1	22,2	17.440	8.471	48,57
EMILIA-ROMAGNA	44,8	22,0	66,8	19.265	19.265	100
FRIULI VENEZIA GIULIA	10,0	4,4	14,4	4.329	4.245	98,06
LAZIO	37,5	12,6	50,1	19.338	12.672	65,53
LIGURIA	7,1	3,2	10,3	3.279	3.279	100
LOMBARDIA	41,2	15,4	56,6	18.182	16.482	90,65
MARCHE	12,8	7,5	20,4	5.559	5.418	97,46
MOLISE	1,7	0,8	2,5	1.048	761	72,61
PIEMONTE	21,8	10,3	32,0	8.219	6.990	85,05
PUGLIA	26,1	12,7	38,8	15.139	11.423	75,45
SARDEGNA	8,9	6,8	15,7	7.579	4.849	63,98
SICILIA	6,5	12,6	19,1	21.666	6.225	28,73
TOSCANA	39,1	21,6	60,8	15.462	14.221	91,97
UMBRIA	9,9	5,3	15,3	3.430	3.430	100
VALLE D'AOSTA	0,2	0,2	0,5	142	142	100
VENETO	22,4	10,6	33,0	12.824	11.312	88,21
TOTALE	336,7	162,0	498,7	188.612	139.370	73,89

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR

I dati di sintesi a livello nazionale mostrano per tutto il periodo di riferimento (2011-2015) un grado di soddisfazione non superiore in ogni caso all'80 per cento delle richieste ammissibili, con un dato addirittura nel 2012 che ha raggiunto solo il 66,82 per cento delle richieste ammissibili. Analisi di dettaglio a livello regionale mostrano, peraltro, differenziazioni significative con regioni che presentano una piena o pressoché piena adeguatezza delle risorse rispetto alle effettive richieste (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo,) o comunque superiore alla media nazionale (Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Puglia) e con regioni, invece, che presentano scarsa adeguatezza delle risorse rispetto

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

alle effettive richieste, in alcuni casi imputabile soprattutto al ridotto apporto di risorse regionali (Sicilia e Calabria) piuttosto che alla quota del Fondo integrativo.

7.2. *Il prestito d'onore e il prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio*

L'art. 3 del d.lgs. n. 68 del 2012 dispone che regioni, province autonome, Università e istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e sulla base di criteri definiti con decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito.

I medesimi soggetti possono altresì concedere un prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio.

7.3. *I servizi abitativi: collegi e residenze universitarie*

Il d.lgs. n. 68 del 2012 dispone la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

Con riguardo agli utenti delle strutture, l'art. 14 del d.lgs. prevede che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

È inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Sulla base di dati del Ministero aggiornati al 2015, i Collegi universitari legalmente riconosciuti che beneficiano del contributo da parte del MIUR sono 14, mentre le Residenze universitarie statali sono 3. I collegi universitari legalmente riconosciuti rappresentano una buona soluzione, sul piano della collaborazione tra pubblico e privato nel campo culturale all'interno del nostro Paese. Nel modello del collegio universitario legalmente riconosciuto coesistono, infatti, due aspetti fondamentali: quello attinente alla politica del diritto allo studio e quello attinente più specificamente alla valorizzazione del merito e delle qualità intellettuali degli studenti, indipendentemente dalla classe sociale di provenienza. Il sostegno finanziario dello Stato consente, tuttavia, l'accesso anche a studenti in disagiate condizioni economiche mediante l'erogazione di borse di studio.

Complessivamente il numero di posti alloggio disponibili presso i 14 Collegi universitari legalmente riconosciuti che beneficiano del contributo da parte del MIUR è di 4.155, cui si aggiungono i 2.514 posti alloggio disponibili presso le 3 Residenze universitarie che beneficiano del contributo da parte del MIUR.

Nel periodo considerato (anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), le domande non soddisfatte sono ancora elevate come mostrano i dati esposti nella tavola che segue.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

TAVOLA 45

SERVIZI ABITATIVI – DOMANDE NON SODDISFATTE

A.A. 2014-2015		
RICHIEDENTI	IDONEI	AMMESSI
9.340	5.831	3.240
A.A. 2013-2014		
RICHIEDENTI	IDONEI	AMMESSI
8.310	4.666	3.454
A.A. 2012-2013		
RICHIEDENTI	IDONEI	AMMESSI
8.331	4.417	3.469

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR

7.4. Il Fondo per il merito

Il Fondo per il merito istituito presso il MIUR è stato introdotto dall'art. 4 della legge n. 240 del 2010 al fine di “promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione.” Per la realizzazione di tali finalità, l'art. 9 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge n. 12 luglio 2011, n. 106, ha istituito, ai sensi degli artt. 14 e segg. cod. civ., la Fondazione per il merito con il precipuo compito di gestire il Fondo per il merito sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i Ministeri vigilanti (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della gioventù).

Ad oggi la Fondazione per il merito non è ancora operante. Nelle more dell'operatività della Fondazione l'art. 59, comma 9, del DL 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto per il triennio 2013–2015 la riduzione dello stanziamento del Fondo per il merito di 17 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni per l'anno 2015), destinando tali risorse al finanziamento di borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Tra gli interventi previsti dalla legge di bilancio 2017 a favore degli studenti si segnala anche l'intenzione di rivitalizzare la Fondazione.

La nuova Fondazione, denominata “Fondazione Articolo 34”, avrà il compito di bandire almeno 400 borse di studio nazionali del valore di 15.000 euro destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi al fine di favorire l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea, o laurea magistrale a ciclo unico, nelle Università statali o a corsi di diploma di I grado nelle istituzioni AFAM, aventi sedi anche differenti dalla residenza del nucleo familiare dello studente.

Riprendendo gli obiettivi del piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi (art. 56 del DL n. 69 del 2013), le nuove borse di studio sono destinate agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

con una media dei voti eguali o superiori a 8/10 e punteggi INVALSI compresi nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

Considerata la complessità del procedimento di costituzione della Fondazione, opportuna risulta la previsione dell'insediamento di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvederà ad avviare le procedure del bando.

7.5. Le borse di mobilità per gli studenti meritevoli (art. 59 del DL n. 69 del 2013)

Con il d.m. n. 755 del 4 settembre 2013 sono state istituite le borse di mobilità al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti che si sono immatricolati nell'anno accademico 2013-2014 in Atenei che hanno sede in Regioni diverse da quelle di residenza (sono escluse le Università telematiche). L'importo annuo della borsa è determinato in 5.000 euro per gli studenti che mantengano i requisiti per l'intera durata normale del ciclo di studi.

Per gli anni 2013 e 2014 sono state impegnate per ciascuna annualità somme pari a 5 milioni di euro, mentre per l'anno 2015 le somme impegnate sono pari a 7 milioni di euro.

Con d.m. n. 4347 del 3 dicembre 2014 è stata erogata la prima annualità delle borse di mobilità per un numero complessivo di borse pari a 921 e per un importo complessivo pari a 4.996.425 euro al loro degli oneri IRAP.

Con d.m. n. 1909 del 21 settembre 2016 sono state accreditate le somme che gli Atenei hanno anticipato per l'erogazione della seconda annualità a fronte di 214 borse di mobilità per complessivi 853.172,50 euro, cui si sono aggiunte le risorse residue, in giacenza presso gli Atenei, relative alla prima annualità e non interamente erogate dagli Atenei a causa della perdita dei requisiti da parte degli studenti originariamente beneficiari.

Da ultimo, è intervenuto il decreto dirigenziale n. 3062 del 23 novembre 2016, con il quale si è dato attuazione alle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 8 dell'art. 3 del d.m. n. 755 del 2013 ai fini del riconoscimento della terza annualità.

7.6. Attività di orientamento

Le Università, ai sensi della legge del 9 maggio 1989, n. 168 e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei), sono tenute, disciplinandoli attraverso propri Regolamenti, a offrire servizi di Ateneo per le attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, e, in ogni corso di studio, di tutorato per gli studenti.

Gli ambiti di intervento del Ministero su questi temi, riservati all'iniziativa degli Atenei, riguardano:

1. l'inclusione delle attività di orientamento, anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, e delle attività di tutorato tra le priorità delle Linee Generali di Indirizzo della programmazione delle Università (di cui si tratta in un altro capitolo della presente relazione);
2. il calcolo e la pubblicazione su base annuale di un *set* di indicatori che permettano il monitoraggio, la valutazione e il confronto tra i diversi Atenei delle iniziative di orientamento e tutorato;

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

3. l'erogazione di finanziamenti dedicati a valere sul Fondo Giovani (di cui si tratta in un altro capitolo della presente relazione);
4. la promozione del Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche, ovvero un'iniziativa su base nazionale che promuove l'orientamento degli studenti e la formazione degli insegnanti dell'istruzione secondaria superiore.

Con riferimento al punto 1, tra gli obiettivi della Programmazione Triennale 2013–2015 è stato ricompreso, fra l'altro, la "Promozione della qualità del sistema universitario", la quale è realizzata dalle Università attraverso, fra l'altro, "Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti", quali le "azioni di orientamento in ingresso, *in itinere* e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro". I risultati dei progetti presentati dalle Università in tale ambito sono stati valutati sulla base dei seguenti indicatori:

- Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1;
- Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1;
- Percentuale di corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) dell'Ateneo che prevedono obbligatoriamente un test prima dell'immatricolazione.

Sono state attribuite all'azione in questione risorse pari a 21.677.199 euro nel triennio; di queste, ne sono risultate consolidabili 17.566.617 euro. Per gli Atenei, ciò indica che 31 Atenei su 48 hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda gli indicatori citati al punto 2, quelli principali di riferimento per le attività di orientamento e tutorato sono quelli relativi alla regolarità delle carriere della Programmazione Triennale, considerando che l'efficacia delle azioni in questi ambiti sia misurabile con la regolarità degli studi, misurata anche in termini di CFU acquisiti al momento del rinnovo dell'iscrizione, e con la prosecuzione degli studi nella medesima disciplina.

In aggiunta agli indicatori della Programmazione Triennale, l'Ufficio di statistica del Ministero cura annualmente un *Focus* statistico sull'andamento degli immatricolati e degli iscritti all'Università, mettendo a disposizione del sistema (<http://statistica.miur.it/notiziario.aspx>) le informazioni relative al numero e alle principali caratteristiche dei Diplomatici, quelle relative agli ingressi all'Università, con il dettaglio per macro aree disciplinari, e agli andamenti nel tempo. I dati mostrano che, dopo diversi anni in cui si è assistito a una tendenza negativa dei tassi di passaggio tra scuola e Università, a partire dall'anno accademico 2015/2016, tale tendenza si è invertita, anche grazie alle azioni di orientamento e tutorato delle Università.

TAVOLA 46

TASSO DI PASSAGGIO TRA SCUOLA E UNIVERSITÀ

a.a. 2012/2013	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016
50,1%	49,7%	49,1%	50,3%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ANVUR

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Con riferimento al punto 3, rileva la destinazione prevista per i fondi dedicati alle attività di tutorato e di quelli dedicati all'orientamento verso le classi di Laurea di interesse nazionale e comunitario.

Per quanto riguarda le attività di tutorato (art. 2, d.m. n. 976 del 2014), le Università possono impiegare i fondi per assegni a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca affinché realizzino delle attività di tutorato, attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

Per quanto riguarda l'orientamento verso le classi di Laurea di interesse nazionale e comunitario, gli Atenei possono impiegare le risorse disponibili per assicurare l'esonero totale o il rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi in questione da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi. Inoltre, possono attribuire altre forme di sostegno agli studi, incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese. Nell'ambito degli interventi dedicati al sostegno delle Lauree di interesse nazionale e comunitario è da ricomprendere anche il Piano nazionale lauree scientifiche, di cui si tratta nell'apposita sezione relativa al Fondo giovani.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Capitolo VIII

PROFILI DELLA RICERCA UNIVERSITARIA

Come emerge dal recente *Country Report* della Commissione europea 2017, il livello di investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) risulta in Italia ancora inferiore a quello degli altri paesi europei (nel 2015 l'intensità complessiva di R&S è stata pari all'1,33 per cento del PIL; un livello lievemente inferiore a quello del 2014 e ancora nettamente sotto la media UE).

Il divario rispetto alla media UE nel settore privato (0,74 per cento contro una media dell'1,30 per cento) è rimasto, tuttavia, più ampio di quello registrato per la spesa pubblica (0,56 per cento contro una media europea dello 0,71 per cento) nel cui ambito significativo risulta il contributo offerto dal sistema universitario sia in termini di risorse che in termini di attività.

Nel 2014, si legge nell'ultimo rapporto dell'ISTAT¹³⁵, la spesa per R&S *intra muros* registra una crescita consistente in tutti i settori (+6,2 per cento) ma con differenze rilevanti nel settore delle imprese e delle Università, ove registra un forte incremento (rispettivamente del 7,5 per cento e del 6,5 per cento), cui si contrappone una crescita molto più modesta nell'ambito delle altre istituzioni pubbliche.

Si tratta di un dato significativo anche alla luce del tipo di ricerca e sviluppo svolta nel cui ambito continua a prevalere la componente di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale (di appannaggio, in particolare, delle imprese) cui seguono i progetti di ricerca di base che rappresentano, invece, la voce principale della spesa delle Università.

Contribuiscono a tale andamento le misure adottate negli ultimi esercizi nel settore dell'istruzione superiore, ed in particolare, della ricerca che, sebbene parziali, mirano ad affrontare i problemi relativi al sostegno del personale ed a premiare le migliori realizzazioni.

In tale direzione la stabilizzazione, dal 2016, del Fondo di finanziamento ordinario, il suo più stretto collegamento ai risultati prodotti, l'attribuzione di ulteriori finanziamenti per favorire l'assunzione di nuovi ricercatori di tipo a) e di tipo b) costituiscono graduali passi in avanti che denotano lo sforzo di invertire la rotta e colmare il ritardo dell'Italia in termini di innovazione.

Resta il nodo delle risorse finanziarie, in particolare di quelle destinate alla ricerca di base provenienti dal Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). A decorrere dal 2010 le risorse integrative previste dalla legge finanziaria per il 2007 non sono state più riconfermate con la conseguenza che le somme stanziare annualmente (in progressiva flessione) hanno consentito il finanziamento quasi esclusivamente dei progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN) nel cui ambito le leggi successive hanno, altresì, previsto una riserva da destinare per almeno il 15 per cento ai progetti internazionali e per almeno il 10 per cento ai progetti coordinati da giovani ricercatori *under 40*.

Un approfondimento sui risultati dell'attività di ricerca, effettuato anche con il contributo dell'ANVUR, si è focalizzato sui seguenti settori: attività di formazione alla

¹³⁵ ISTAT – Ricerca e sviluppo in Italia 2014-2016.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

ricerca, finanziamenti pubblici e privati di progetti di ricerca, attività di trasferimento tecnologico e valutazione della produzione scientifica degli Atenei.

8.1. L'attività di formazione alla ricerca

L'attività di formazione alla ricerca si concentra, in primo luogo, sulla istituzione dei corsi di dottorato quale strumento essenziale per costituire una comunità di ricercatori a tempo pieno che qualifichi le attività di un Ateneo come fortemente orientate alla ricerca.

La riforma prevista dalla legge n. 240 del 2010 ed attuata dal d.m. 45 del 2013 ha modificato la relativa disciplina, affidando all'ANVUR anche il sistema di accreditamento e valutazione dei corsi, precedentemente di competenza degli stessi Atenei.

Il citato regolamento prevede, in particolare, l'intervento di un decreto ministeriale, su conforme parere dell'ANVUR, adottato in base al possesso di alcuni requisiti minimi e articolato in una autorizzazione iniziale ad attivare i corsi di dottorato e in una verifica periodica, svolta annualmente dall'ANVUR, in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti, pena la revoca dell'accREDITAMENTO¹³⁶.

Ulteriore novità si riconduce, inoltre, alla possibilità di attivare corsi di dottorato in collaborazione con altre Università ed enti di ricerca nonché con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

La nuova normativa, come emerge dalla seguente tavola, ha, in primo luogo, determinato una contrazione del numero dei corsi di dottorato che, tra a.a. 2012/2013 e l'a.a. 2013/2014, flette nel complesso del 40 per cento (-39 per cento nell'ambito delle Università statali e - 54,5 per cento in quelle non statali).

TAVOLA 47

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

AREA GEOGRAFICA	CORSI DI DOTTORATO								
	a.a. 2012/2013 Ciclo XXVIII	a.a. 2013/2014 Ciclo XXIX	%	a.a. 2014/2015 Ciclo XXX	%	a.a. 2015/2016 Ciclo XXXI	%	a.a. 2016/2017 Ciclo XXXII	%
NORD - OVEST	316	180	-43,0	177	-1,7	178	0,6	177	-0,6
NORD - EST	295	200	-32,2	195	-2,5	196	0,5	196	0,0
CENTRO	332	270	-18,7	261	-3,3	262	0,4	255	-2,7
SUD E ISOLE	490	224	-54,3	218	-2,7	223	2,3	234	4,9
TOTALE STATALI	1.433	874	-39,0	851	-2,6	859	0,9	862	0,3
NON STATALI	99	45	-54,5	46	2,2	50	8,7	51	2,0
TOTALE ITALIA	1.532	919	-40,0	897	-2,4	909	1,3	913	0,4

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MIUR - CINECA.

I dati presenti in ANS vengono inviati mensilmente dagli Atenei, per cui possono variare ad ogni aggiornamento mensile.

¹³⁶ L'introduzione della verifica da parte di un soggetto esterno accentua la cogenza dei requisiti di idoneità che, in base al d.m. n. 45 del 2013 prevedono: la presenza di un collegio di dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso; il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso; la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro; la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso; la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi; la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Nell'ambito delle Università statali la riduzione del numero dei corsi di dottorato non è stata omogenea nelle varie aree geografiche atteso che la flessione è risultata più accentuata negli Atenei del Sud e delle Isole (-54,3 per cento) e del Nord-Ovest (-43 per cento) mentre è stata meno sensibile nelle Università del Nord-Est (-32,2 per cento) e, in particolare, negli Atenei del Centro (-18,7 per cento).

La riduzione del numero dei corsi osservata a livello aggregato appare, inoltre, diversificata anche a seconda delle diverse aree disciplinari, evidenziandosi una maggior contrazione dei dottorati in scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie e scienze politiche e sociali, seguite dai dottorati in architettura, scienze mediche e scienze storiche e filosofiche.

L'evoluzione del numero dei corsi di dottorato negli a.a. successivi mostra, dopo il picco del 2014, una nuova ma contenuta flessione nell'a.a. 2014/2015 e una leggera ripresa negli a.a. successivi in particolare nelle Università del Sud e delle Isole.

Rilevante appare, tra questi, il numero dei dottorati in collaborazione nel cui ambito 224 dottorati si riconducono alla formula del consorzio o convenzione con altre istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e 88 comprendono forme di collaborazione con Atenei, enti e imprese estere, mentre più ridotta risulta la presenza di dottorati industriali (35).

Contestualmente al processo di riforma dei dottorati è significativamente mutato anche il modello del finanziamento statale attribuito alle Università, le cui risorse, prima individuate da un apposito capitolo dello Stato di previsione del MIUR (cap. 1686), sono confluite, a decorrere dal 2014, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle Università non statali legalmente riconosciute (art. 60, comma 1, del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Quanto ai criteri di ripartizione, fino al 2013 (d.m. 31 luglio 2013, n. 675) il 70 per cento delle risorse erano ripartite sulla base di criteri meramente quantitativi (connessi al numero di potenziali fruitori dei corsi *post* laurea e al numero effettivo di dottori di ricerca prodotti annualmente dall'Ateneo) mentre il restante 30 per cento delle risorse era ripartito secondo criteri connessi a fattori di *performance* quali: la capacità di attrarre studenti dall'estero, di attrarre laureati di altre sedi universitarie e di reperire risorse dall'esterno.

A decorrere dall'anno 2014, i criteri di ripartizione sono stati modificati in accordo con quanto previsto dall'art. 13 del d.m. n. 45 del 2013 attribuendo un maggior peso alla qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti (40 per cento), al grado di attrattività e di internazionalizzazione del dottorato (20 per cento e 10 per cento) e al grado di collaborazione con il sistema delle imprese e di ricaduta del dottorato sul sistema socio – economico (10 per cento); solo il restante 20 per cento è stato attribuito alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi.

Le novità introdotte con la nuova normativa hanno prodotto un significativo impatto anche sul numero degli studenti di dottorato, anch'essi nettamente diminuiti a decorrere dal 2014, in relazione, quasi esclusivamente, ai posti senza finanziamenti, atteso che le linee guida pubblicate dal MIUR per l'accREDITAMENTO consideravano quale requisito di sostenibilità del corso la congruità tra il numero delle borse di dottorato e il numero dei posti messi a bando al fine di evitare un eccessivo numero di dottorandi privi di borsa.

REFERTO SUL SISTEMA UNIVERSITARIO

Effetti positivi della riforma possono, invece, trarsi dall'aggiornamento degli indicatori predisposti in via sperimentale dal MIUR in attuazione della riforma del bilancio dello Stato, con riferimento all'obiettivo consistente nel favorire l'attività di ricerca nelle Università.

A fronte, infatti, del numero degli iscritti ai corsi di dottorato (passati dai 13.134 del 2008 ai 9326 del 2015 e agli 8.888 del 2016), risultano di particolare rilievo gli indicatori relativi al grado di internazionalizzazione (la percentuale di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato cresce progressivamente negli anni passando dal 9,2 per cento del 2011 al 12,5 per cento del 2015 e al 12,2 per cento del 2016) e al grado di attrattività del corso (la percentuale di studenti iscritti provenienti da sedi diverse da quella che bandisce il dottorato passa dal 28 per cento del 2011 al 30 per cento del 2015 e al 31 per cento del 2016).

Migliorano anche gli indicatori di carattere finanziario atteso che raddoppia il numero medio di borse per dottorato di ricerca (che passa dal 3,4 per cento del 2011 al 7,9 per cento del 2015, anche in relazione alla flessione dei corsi privi di borsa) e, seppur lievemente, cresce la percentuale di borse di studio di dottorato finanziate dall'esterno (dal 15,8 per cento del 2011 al 20,5 per cento del 2015).

Sempre nell'ambito delle attività di formazione alla ricerca devono essere ancora evidenziati gli assegnisti e i collaboratori di ricerca nonché gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina.

In relazione alla prima figura, introdotta dall'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 1997 e successivamente modificata dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010, si tratta di studiosi impegnati in via esclusiva in attività di ricerca che quindi non rientrano nel personale docente. I relativi contratti, di durata da uno a tre anni rinnovabili (la durata non può comunque superare quattro anni), possono essere conferiti a studiosi in possesso di un *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di idonee procedure di valutazione comparativa dei candidati, nel cui ambito il dottorato di ricerca può essere considerato un requisito obbligatorio (se specificato nel bando) ovvero costituire titolo preferenziale.

Nel periodo in esame si rileva una leggera crescita del numero degli assegnisti, che si attestano alle 14.406 unità nel 2015, che rappresentano una quota significativa del personale universitario utilizzabile soprattutto nelle aree in cui si verifica il maggior numero di uscite di ricercatori e, dall'altro, continuano ad assorbire rilevanti risorse finanziarie (circa 322 milioni nel 2015).

Merita, al riguardo, attenzione il dato, evidenziato dall'ANVUR nell'ultimo Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e la ricerca, della distribuzione degli assegnisti di ricerca per età; la rilevazione mostra come gli assegni di ricerca siano soprattutto una prerogativa dei giovani ad inizio carriera (per quanto la media si sia innalzata negli ultimi due anni) che, in relazione alla disciplina del reclutamento dei ricercatori introdotto dalla legge di riforma, conferma il lungo percorso della carriera universitaria dei giovani studiosi.

La normativa che ha introdotto gli assegni di ricerca ha, altresì, autorizzato gli Atenei a stipulare appositi contratti d'opera per lo svolgimento di prestazioni previste da programmi di ricerca compatibili anche con altri rapporti di lavoro subordinato. Anche tali rapporti – la cui durata è legata ai programmi di ricerca, di cui curano generalmente le attività di supporto – rappresentano una componente importante del personale di cui usufruiscono le Università atteso che, nelle Università statali, la loro consistenza numerica appare in progressiva crescita (passando dalle 6.473 unità del 2011 alle oltre